

digna de mención especial, y que sea promulgado por la publicación en L'Osservatore Romano, entrando en vigor el 1 de octubre de 2017, y publicado a continuación en los Acta Apostolicae Sede.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 3 de septiembre de 2017, quinto de mi pontificado.

Francisco

Fama sanctitatis nei processi di beatificazione e canonizzazione*

POR: MONS. SLAWOMIR ODER**

1. Ero presente in piazza San Pietro al momento della morte di Giovanni Paolo II, il 2 aprile 2005.

Andavo lì con alcuni amici da qualche giorno prima, passandovi molto tempo in preghiera. Quando poco dopo le 21.30 è stato dato annuncio del suo “ritorno nella casa del Padre”, sembrava che la folla presente davanti alle finestre dell'appartamento del pontefice avesse smesso di respirare. E' calato un silenzio quasi surreale che è durato poco ed è stato interrotto da un boato di applauso. In quel momento di silenzio è sorto nel mio cuore il desiderio di gridare: “E' morto un santo!”, ma non avevo coraggio. Avevo paura di passare per un matto, profanare quasi quel sacro silenzio che esprimeva il dolore della partenza.

Sono convinto, però, che non ero l'unico a pensare così. Non riuscivo a pregare per l'anima del defunto Papa, ma gli affidavo le intenzioni del mio cuore perché intercedesse per me presso il Trono dell'Altissimo.

* Conferencia dada en Roma el 15 de mayo de 2017.

** Presidente del Tribunal Ordinario de la Diócesis de roma.

2. Mi sono permesso di cominciare con questo ricordo personale, perché mi sembra di essere in prima persona, insieme a chi stava lì quella sera, testimone di quello che significa la nascita di una spontanea ed autentica *fama di santità*.

La presenza in piazza e quel movimento del cuore era qualcosa di naturale e spontaneo. Stavamo assistendo al compimento della tappa terrestre della vita di un grande santo!

Poi è cominciato un fenomeno straordinario. I giorni che separarono la scomparsa di Giovanni Paolo II dal giorno del suo funerale, sono stati testimoni di uno spontaneo afflusso di pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo, che volevano vedere per ultima volta il corpo dell'amato Pontefice. Le file interminabili che si sviluppavano in piazza e nei borghi limitrofi portarono milioni di persone a sostare davanti al feretro per pregare qualche istante, tanto, troppo breve rispetto alle ore di attesa e al carico emotivo che esprimevano.

Il giorno del funerale, come commentavano i giornalisti, vide un'assemblea umana più numerosa degli ultimi decenni. Il senso di partecipare ad un evento storico, epocale era palpabile. Alla fine della celebrazione del rito le scritte "Santo subito!", riprese dal grido della folla, aprivano il passaggio ad una nuova fase della percezione della presenza di Giovanni Paolo II tra noi, ormai come intercessore e modello di vita cristiana vissuta secondo la misura più alta!

3. Come è noto, il processo diocesano di beatificazione dovrebbe essere aperto non prima di 5 anni dopo la morte del candidato agli onori degli altari e non oltre i 40 anni dalla sua morte.

La ragione della necessità di attesa di 5 anni è proprio la verifica della solidità della *fama di santità* presente nel Popolo di Dio. Potrebbe accadere, infatti, che l'entusiasmo, che accompagna le circostanze della morte di un eventuale candidato, sia frutto di una campagna mediatica e non abbia radici nel sentire comune del Popolo di Dio. Normalmente i 5 anni permettono di decantare il clima e rivelare il valore autentico della considerazione di cui gode il defunto presso il popolo di Dio.

Nel caso del processo di San Giovanni Paolo II è stata concessa la dispensa dalla necessità dell'attesa di 5 anni per l'avvio delle attività canoniche. Questa è stata l'unica dispensa ottenuta in questo processo. Per il resto, è stato osservato tutto l'iter processuale e tutti i passaggi previsti dalla legge.

4. La *fama di santità* costituisce un elemento di natura psicologica, sociale, religiosa che assume una forte valenza giuridica. Anzi!

Secondo la più antica tradizione della Chiesa, costituisce l'elemento fondamentale nella nascita e nello sviluppo del culto dei santi. Infatti, i primi santi della chiesa sono frutto del culto nato spontaneamente sui luoghi del martirio o sulle tombe di coloro che il Popolo di Dio riconosceva come testimoni, con la loro morte, della loro fede nell'amore infinito di Cristo.

Col tempo, al culto dei martiri si è associato anche il culto di altri santi e beati che hanno reso la loro testimonianza a Dio. Tutti loro "confessando Cristo, la sua persona e la sua dottrina, hanno dato concreta consistenza e credibile espressione a una delle note essenziali della Chiesa, che è precisamente la santità. Senza tale testimonianza continua, la stessa dottrina religiosa e morale, predicata dalla Chiesa, rischierebbe di essere confusa con un'ideologia puramente umana. Essa invece è dottrina di vita, cioè, è applicabile e trasferibile alla vita: dottrina "vivibile" sull'esempio che ci dà Gesù stesso, il quale proclama "io sono la vita" (Gv 14, 8), e afferma di essere venuto per dare questa vita e darla in abbondanza (cf. Gv 10, 10). La santità non come ideale teorico, ma come via da percorrere nella fedele sequela di Cristo, è un'esigenza particolarmente urgente ai nostri tempi"¹⁸⁶.

Questa santità incarnata, percorsa come via nella fedele sequela di Cristo, viene percepita e riconosciuta dal Popolo di Dio, dal suo *sensus fidei*, e diventa urgenza della imitazione nella propria vita.

186 Giovanni Paolo II, *Discurso agli Autori dell'Opera «Storia dei Santi e della santità cristiana»*, 15 febbraio 1992.

Anche se il riconoscimento della santità nella storia della Chiesa ha visto uno sviluppo sostanziale e formale, assumendo nei secoli varie forme di processo canonico, in ogni caso, all'inizio "c'è un evento popolare, ecclesiale, che passa sotto il nome di *fama di santità*, cioè l'opinione diffusa nella Chiesa che una persona ha vissuto in maniera significativa secondo il Vangelo e che quindi riconosce in tale persona una figura di valore evangelico. Il processo che si innesca tende a dimostrare la solidità della *fama di santità*"¹⁸⁷.

Con il passare del tempo la *fama di santità*, che inizialmente costituiva un elemento sostanziale determinante la nascita del culto di un santo, divenne elemento formale la cui verifica previa permette di avviare il procedimento di riconoscimento canonico di santità.

5. Come ha sottolineato il Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, la *fama di santità* presente nel popolo di Dio costituisce una particolare espressione del *sensus fidei* indispensabile come stimolo per il magistero della Chiesa. Il *sensus fidelium*, da parte sua non costituisce un'istanza ultima, perché ha bisogno del ministero di verità e di garanzia apostolica del magistero¹⁸⁸. Per questo motivo il processo di beatificazione può essere inteso come ascolto delle tre voci: *vox populi*, cioè la *fama di santità*, *vox Ecclesiae*, cioè il ministero di verità svolto dal magistero della Chiesa e *vox Dei*, la voce divina che conferma attendibilità dell'iter umano con il sigillo del miracolo.

I fedeli sono dotati, come dice il Card. Amato nell'articolo citato, della grazia divina di un'innegabile percezione spirituale nell'individuare e nel riconoscere nell'esistenza concreta di alcuni battezzati l'esercizio

187 G. MAZZOTTA, La santità e i processi di canonizzazione nella Chiesa, pp. 289-301, in *www.iscom.info.Documentazione*. Non mi sento di poter concordare con l'Autore che ritiene che la necessità della verifica dell'esistenza della *fama di santità* appartenga all'epoca moderna, "perché l'attuale disciplina canonica dei processi di canonizzazione risale a Benedetto XIV, papa Lambertini. Prima non c'era questa verifica, In una novella del *Decameron*, *Ser Ciappelletto*, il Boccaccio descrive un gioco terribile di un usuraio che in punto di morte fa chiamare un confessore e si presenta come santo, crea lui stesso la fama della propria santità e così viene considerato quando muore" (ibid.). La verifica formale in un processo canonico è, infatti, regolato dalla legislazione recente, ma la *fama di santità* come tale appartiene, indubbiamente alla genesi del culto di ogni santo venerato nella Chiesa.

188 Cfr. A. Amato, Il caso di Giovanni Paolo II, in: *L'Osservatore Romano*, del 5 aprile 2011.

eroico delle virtù cristiane. Madre Teresa di Calcuta o Padre Pio da Pietrelcina già in vita erano ammirati, seguiti e imitati per la loro santità. “Nei processi di riconoscimento della vita santa dei fedeli il *sensus fidei* dà origine alla cosiddetta *fama sanctitatis* (o *fama martyrii*, per i martiri) e alla *fama signorum*. Non si può iniziare un processo se non si dà una diffusa, genuina e spontanea *fama di santità*” (ibid.)

6. Papa Benedetto XVI, nel suo discorso ai membri della Congregazione delle Cause dei Santi nel 40 anniversario dell’istituzione del Dicastero, ha sottolineato un importantissimo aspetto della *fama sanctitatis* nel processo del riconoscimento da parte della Chiesa della santità dei suoi figli e delle sue figlie.

Nell’iter processuale le principali tappe del riconoscimento della santità da parte della Chiesa, cioè la beatificazione e la canonizzazione, sono unite tra loro da un vincolo di grande coerenza. Questa continuità coerente è segno di grande sapienza pedagogica della Chiesa. “In un primo momento, il Popolo di Dio è invitato a guardare a quei fratelli che, dopo un primo accurato discernimento, vengono proposti come modelli di vita cristiana; quindi, viene esortato a rivolgere loro un culto di venerazione e di invocazione circoscritto nell’ambito di Chiese locali o di Ordini religiosi; infine è chiamato ad esultare con l’intera comunità dei credenti per la certezza che, grazie alla solenne proclamazione pontificia, un suo figlio o una sua figlia ha raggiunto la gloria di Dio, dove partecipa alla perenne intercessione di Cristo in favore dei fratelli (cfr Ebr 7,25)”.

Come sottolinea il Pontefice Emerito, in questa continuità è fortemente coinvolta in maniera determinante la *fama di santità* che assume principalmente la forma della devozione popolare. Dice il Pontefice Emerito:

“Il graduale avvicinamento alla “pienezza della luce” emerge in modo singolare nel passaggio dalla beatificazione alla canonizzazione. In questo percorso, infatti, si compiono eventi di grande vitalità religiosa e culturale, nei quali invocazione liturgica, devozione popolare, imitazione delle virtù, studio storico e teologico, attenzione ai «segni dall’alto» si intrecciano e si arricchiscono reciprocamente”.

Questo passaggio del discorso del Papa emerito mi sembra molto interessante. Nella mia pratica forense ho potuto constatare che i postulatori spesso insistono sulle forme di dimostrazione della *fama di santità*, per così dire, di natura esteriore: organizzazione dei convegni, pubblicazione dei libri, studi, dedizione delle piazze e delle istituzioni di pubblica utilità a un Servo di Dio o un Beato o Beata. Ma, come giustamente rileva Benedetto XVI, questo non è sufficiente per dimostrare la vera *fama di santità*. Non è la dedizione delle piazze o la pubblicazione di un altro libro che provoca la risposta dall'alto con un "segno", ma è la preghiera, la devozione, l'implorare le grazie che ottiene la risposta e permette alla Chiesa di compiere il passaggio dalla beatificazione alla canonizzazione! Per questo è così importante che i due aspetti storico-teologico e pietistico costituiscano un intreccio vivo ed autentico, l'espressione piena della *fama di santità*.

Nel corso dei secoli è cambiato il modo di procedere nel riconoscimento della santità, ma la *fama di santità* è sempre rimasta al centro dell'attenzione del Magistero della Chiesa, quale punto di riferimento per l'avvio delle cause e per la verifica in merito alla santità.

Come viene definita la *fama di santità* e come viene considerata dalla legislazione canonica?

7. Papa Lambertini, Benedetto XIV, il Magister in questo campo, intende la *fama di santità* come "la reputazione o la comune opinione sulla purezza e integrità di vita e sulle virtù, non in modo occasionale, ma attraverso atti continui, in ogni occasione, esercitati al di sopra del modo comune di praticare degli altri uomini e donne giusti, da qualche servo o serva di Dio già defunti, nonché sui miracoli compiuti da Dio in seguito alla loro intercessione; in modo che, nata la devozione verso essi in uno o più luoghi, vengano da molti invocati nelle loro necessità, e in base al giudizio di molti uomini autorevoli vengano stimati degni che dalla Sede Apostolica siano riportati nel catalogo dei beati o dei santi"¹⁸⁹.

189 Benedetto XIV, Prospero Lamberti, *De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione*, II/2, p. 132 n. 7, ed. LEV, 2013.

In altre parole si tratta di un'opinione diffusa tra i fedeli sull'integrità di vita e sulla pratica delle virtù cristiane, esercitate in modo continuo e al di sopra del comune modo di operare degli altri buoni cristiani. Alla *fama di santità* appartiene anche la *fama signorum*, cioè la convinzione di ottenere grazie e favori celesti, mediante l'invocazione e l'intercessione di un servo di Dio morto in concetto di santità.

8. A tal proposito, nella legislazione di papa Lambertini è previsto il processo ordinario di riconoscimento di esistenza della *fama di santità*, che doveva essere svolto con l'autorità del vescovo per poter procedere al processo apostolico. Tale investigazione in genere costituisce una condizione sine qua non per procedere con la investigazione in specie¹⁹⁰.

Lambertini, facendo riferimento alla dottrina dei dottori e alla prassi della Curia romana, prospettava la possibilità di “una indulgenza maggiore” riguardo alla necessità del processo previo *super fama sanctitatis in genere*, nelle cause relative al martirio, ritenute “più facili e rapidi” da sbrigare¹⁹¹, e le cause dei confessori e delle vergini che seguono l'iter del *casus exceptus*, cioè per *per viam cultus ab immemorabilis*, in quanto in questi processi “la *fama di santità* è stata precedentemente provata da due processi: dal primo, fatto dall'ordinario sulla *fama di santità*, delle virtù e dei miracoli; dal secondo sulla pratica del culto, poiché la *fama di santità* accompagna e forse è anche causa del culto”¹⁹².

9. Lambertini sottolineava che, per poter parlare di *fama di santità*, questa deve essere diffusa nella maggior parte del popolo e non in una parte soltanto, perché nel caso contrario, non si potrebbe parlare di *fama* ma di *diceria*¹⁹³!

190 Ibid., p. 124 n. 2.

191 Lambertini cita a questo proposito il decreto della Sacra Congregazione, del 8/10/1669 relativa al caso di Francesco de Capillas martirizzato in Cina.

192 Lambertini, op. cit., p. 128 n. 4.

193 Ibid. p. 134 n. 8.

La *fama di santità*, inoltre, deve essere spontanea e non fomentata artificiosamente e, finalmente, deve continuare ed accrescere e non semplicemente “diffondersi per poco tempo e subito svanire”¹⁹⁴.

10. Infatti, fino alla legislazione di Giovanni Paolo II l’iter processuale prevedeva, secondo il prescritto del can. 2038 §1 (CJC17), prima di avviare il processo apostolico, la necessità di istruire i tre processi ordinari (di autorità ordinaria del vescovo):

1. sui scritti del Sevo di Dio (Cfr. can. 2042 – 2048)
2. sulla *fama di santità*, virtù in genere o martirio (Cfr. 2049 – 2056)
3. “*super non cultu*”, in osservanza dei decreti di Urbano VIII (can. 2057 – 2060)

Il canone 2050 (CJC17) riportava la dottrina di Lambertini, precisando che la *fama di santità* deve essere “*spontanea, non arte aut diligentia humana procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua in dies aucta et vicens in praesenti apud maiorem partem populi*”.

11. La legislazione di Giovanni Paolo II ha portato importantissime novità nel campo procedurale. Come sappiamo, promulgato nel 1983, il Codice di Diritto Canonico contiene solo un canone che fa specifico riferimento alle cause dei santi, il can. 1403, che rinvia alla legislazione specifica della materia.

E, difatti, il 25 gennaio 1983, unitamente alla promulgazione dell’attuale Codice di diritto canonico – che ha abrogato il Codice del 1917 e tutte le altre leggi precedenti contrarie alle disposizioni del nuovo codice – è stata promulgata, dal Santo Giovanni Paolo II, la nuova legislazione per le cause dei santi contenuta e disciplinata dalla Costituzione apostolica *Divinus Perfectionis Magister*.

Tale legislazione è stata integrata, il 7 febbraio 1983, con la pubblicazione da parte della Congregazione delle Cause dei Santi delle *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis*

194 Ibid. p. 134 n. 9.

Sanctorum, con le quali si è provveduto ad una profonda riforma della procedura delle Cause di canonizzazione (che vanno istruite dai vescovi diocesani iure proprio) e alla ristrutturazione della Congregazione delle Cause dei Santi.

Pur cambiando la procedura, per renderla più snella e semplice, la *fama di santità* è rimasta fondamentale tra i primi elementi da accertare e valutare da parte del vescovo nel costruendo processo di beatificazione e canonizzazione.

Nelle norme della *Costituzione apostolica* viene sottolineato che “ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell’ambito della propria giurisdizione, [...], compete il diritto di investigare su la vita, le virtù o il martirio e sulla *fama di santità* o di martirio, sui presunti miracoli ed eventualmente sul culto antico di un Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”¹⁹⁵.

A questa generica affermazione segue una norma specifica espressa nelle “*Normae servandae*”, del 7 febbraio 1983, che elenca tra i principali doveri del postulatore il compito di “svolgere le indagini sulla vita del Servo di Dio di cui si tratta, per conoscere la sua *fama di santità* e l’importanza ecclesiale della causa, e riferire al Vescovo”¹⁹⁶.

In base a queste informazioni, il Vescovo farà preparare le domande specifiche circa l’oggetto dell’indagine¹⁹⁷. Nel caso delle cause storiche le domande circa la *fama di santità* costituiscono, invece, il perno dell’inchiesta¹⁹⁸.

12. Come si può constatare, l’impostazione della *Costituzione apostolica* e delle “*Normae*”, pur considerando l’importanza della *fama di santità* ed indicandola tra gli elementi formali dell’oggetto della indagine diocesana, non enfatizzano il suo ruolo e sembra che si scostino dal carattere perentorio delle norme della precedente legislazione riguardante

195 Const. Ap. *Divinus Perfectionis Magister*, n. 1.

196 *Normae servandae*, n. 3 b.

197 Ibid. n. 15 a.

198 Ibid. n. 15 b.

questo aspetto, lasciando più spazio al discernimento del vescovo, secondo i criteri di natura pastorale, nella valutazione dell'opportunità della introduzione di una causa di beatificazione e canonizzazione.

13. Tuttavia, a scanso di equivoci, l'11 marzo 2001, la Congregazione delle Cause dei Santi ha pubblicato una nota esplicativa relativa alle procedure canoniche delle cause di beatificazione e di canonizzazione con la quale precisa, al n. 2 che “per iniziare una Causa occorre che passino almeno 5 anni dalla morte del candidato. Ciò per consentire maggior equilibrio ed obiettività nella valutazione del caso e per far decantare le emozioni del momento. Tra la gente deve essere chiara la convinzione circa la sua santità (*fama sanctitas*) e circa l'efficacia della sua intercessione presso il Signore (*fama signorum*)”¹⁹⁹.
14. Anche Benedetto XVI è intervenuto con grande autorevolezza nel ribadire l'importanza del discernimento dei vescovi circa la *fama di santità* come elemento fondamentale nella valutazione dell'opportunità della apertura di una causa di beatificazione.

Nella lettera indirizzata alla Congregazione delle Cause dei Santi il 24 aprile 2006 il Papa ha ribadito:

“I Pastori diocesani, decidendo “*coram Deo*” quali siano le Cause meritevoli di essere iniziate, valuteranno anzitutto se i candidati agli onori degli altari godano realmente di una solida e diffusa *fama di santità* e di *miracoli* oppure di *martirio*.

Tale fama [...] è un segno di Dio che indica alla Chiesa coloro che meritano di essere collocati sul candelabro per fare “luce a tutti quelli che sono nella casa” (Mt 5,15). E' chiaro che non si potrà iniziare una Causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata *fama di santità*, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza evangelica e per particolari benemerienze ecclesiali e sociali”²⁰⁰.

199 Nota circa la procedura canonica delle Cause di Beatificazione e di Canonizzazione, 11/03/2001, Documenti Sala Stampa Vaticana.

200 Lettera di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti alla Sessione Plenaria della Congregazione delle Cause dei Santi (24 aprile 2006).

15. C'è chi ha visto nell'impostazione della legislazione di San Giovanni Paolo II uno strumento per fare della Congregazione delle Cause dei Santi una "fabbrica". A mio parere la nuova collocazione della *fama di santità* nel quadro legislativo della Costituzione apostolica "*Divinus Perfectionis Magister*" rispecchia il desiderio della Chiesa di dare un chiaro messaggio della sua vitalità e sottolineare il valore dei mezzi di grazia che portano i suoi figli alla perfezione. È noto come il pontificato di San Giovanni Paolo II si era caratterizzato per il numero elevato delle beatificazioni e canonizzazioni. Il Santo Pontefice era desideroso di donare al mondo contemporaneo un forte segno di speranza e indicare i santi come fari nello smarrimento generalizzato degli uomini alla ricerca del senso dell'esistenza e della qualità della vita individuale e sociale.
16. Per quanto riguarda il numero dei Santi, San Giovanni Paolo II non ignorava il parere di chi riteneva che essi fossero troppi. Anzi, ne parlava esplicitamente. A tale proposito si può ricordare la risposta del Papa nel discorso di apertura del Concistoro straordinario in preparazione al Giubileo del 2000: "Si dice talora che oggi ci sono troppe beatificazioni. Ma questo, oltre a rispecchiare la realtà, che per grazia di Dio è quella che è, corrisponde anche al desiderio espresso dal Concilio. Il Vangelo si è talmente diffuso nel mondo e il suo messaggio ha messo così profonde radici, che proprio il grande numero di beatificazioni rispecchia vividamente l'azione dello Spirito Santo e la vitalità che da Lui scaturisce nel campo più essenziale per la Chiesa, quello della santità. È stato infatti il Concilio a mettere in particolare rilievo la chiamata universale alla santità"²⁰¹.

E ancora nella *Tertio Millennio adveniente* Giovanni Paolo II scrisse: "In questi anni si sono moltiplicate le canonizzazioni e le beatificazioni. Esse manifestano la vivacità delle Chiese locali, molto più numerose oggi che nei primi secoli e nel primo millennio. Il più grande omaggio, che tutte le Chiese renderanno a Cristo alla soglia del terzo millennio, sarà la dimostrazione dell'onnipotente presenza del Redentore mediante i frutti di fede, di speranza e di carità in uomini

201 Giovanni Paolo II, *Discorso di apertura del Concistoro straordinario in preparazione al Giubileo del 2000*, 13 aprile 1994.

e donne di tante lingue e razze, che hanno seguito Cristo nelle varie forme della vocazione cristiana”²⁰².

Nella *Lettera Apostolica Novo Millennio ineunte*, il Papa osservava inoltre: “Le vie della santità sono molteplici, e adatte alla vocazione di ciascuno. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di beatificare e canonizzare, in questi anni, tanti cristiani, e tra loro molti laici che si sono santificati nelle condizioni più ordinarie della vita” (NMI, 31). Certamente, tante beatificazioni e canonizzazioni che coinvolgevano vari popoli e vari continenti, sono anche un segno della capacità di inculturazione della vita della fede cristiana e della Chiesa.

17. Mi sembra molo appropriato richiamare le parole del cardinale José Saraiva Martins, Prefetto emerito della Congregazione, che ha dato una precisa chiave di lettura del fenomeno della proliferazione delle cause dei santi durante il pontificato di San Giovanni Paolo II, indicando nello stesso tempo il suo radicamento nella tradizione della Chiesa.

Nella riflessione sul “Significato dei Santi oggi in un mondo che cambia” pubblicata dalla Congregazione nel 2003, il Prefetto disse:

“I santi e la santità sono riconosciuti con un movimento dal basso verso l’alto. Ancor oggi, è il popolo cristiano stesso che, riconoscendo per intuito della fede la “*fama di santità*”, segnala i candidati alla canonizzazione al proprio Vescovo - titolare della prima fase del processo di canonizzazione - e successivamente al Dicastero della Santa Sede competente. Né la Congregazione delle Cause dei Santi e né il Papa “*inventano*” o “*fabbricano*” i santi. Ci pensa già, come sanno bene tutti i credenti, lo Spirito Santo. Che poi questo stesso Spirito - come dice il Vangelo - “*spiri dove vuole*” è una constatazione a cui siamo abituati da secoli, e tanto più oggi, essendo la Chiesa diffusa in ogni parte del mondo e in ogni strato sociale.

Ciò detto, va riconosciuto che Papa Giovanni Paolo II ha fatto della proclamazione di nuovi beati e santi un’autentica e costante forma di

202 Terzo Millennio Adveniente, n. 37.

evangelizzazione e di magistero. Ha voluto accompagnare la predicazione delle verità e dei valori evangelici con la presentazione di santi che hanno vissuto quelle verità e quei valori in modo esemplare”²⁰³.

Altroché la “fabbrica dei santi”! La Congregazione rimane lo strumento dell’ascolto e del discernimento del *sensus fidei* del popolo di Dio, perché, come conclude il suo discorso il Cardinale: “Nella Chiesa [...] tutto, ed ogni vocazione in particolare, è a servizio della santità! Ed è indubbiamente in questo senso che quando guardiamo alla Chiesa, non dobbiamo mai dimenticare di vedere in essa il volto della “madre dei santi”, che genera santità con feconda e magnanima sovrabbondanza”²⁰⁴.

18. Legislazione di Benedetto XVI si pone nel solco della tradizione e contribuisce al suo ulteriore sviluppo.

L’Istruzione “*Sanctorum Mater*” della Congregazione delle Cause dei Santi, del 17 maggio 2007, sottoposta all’approvazione di Benedetto XVI che ne ha ordinato la pubblicazione il 22 gennaio 2007, si iscrive nel contesto del quadro legislativo stabilito dalla Costituzione apostolica del 1983 e si propone, come leggiamo nella sua introduzione, di “chiarire le disposizioni delle leggi vigenti nelle cause dei Santi, facilitare la loro applicazione e indicare i modi della loro esecuzione sia nelle cause recenti che in quelle antiche”²⁰⁵. Con questa impostazione adopera una autorevole interpretazione delle norme stabilite da San Giovanni Paolo II, anche attraverso il prisma della prassi curiale maturata nel corso degli anni.

19. L’Istruzione tratta, in maniera cronologica, dell’iter procedurale delle Inchieste diocesane o eparchiali, stabilito dalle *Normae servandae*, evidenziando, in modo pratico e cronologico, la loro applicazione e salvaguardando la serietà delle Inchieste.

203 Card. José Saraiva Martins, Riflessione su “Significato dei Santi oggi in un mondo che cambia”, pubblicata dalla Congregazione delle Cause dei Santi, il 15 marzo 2003, n. 5.

204 Ibid., n. 8.

205 *Sanctorum Mater*. Istruzione per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi, 17 maggio 2007, cfr. Introduzione.

L'intero titolo II dell'*Instructio*, intitolato “*Fama di santità o di martirio e fama di segni*”, tratta della nostra materia.

All'articolo 4 (il primo del titolo II) precisa al § 1 che la “*causa di beatificazione e canonizzazione riguarda un fedele cattolico che in vita, in morte e dopo morte ha goduto fama di santità, vivendo in maniera eroica tutte le virtù cristiane; o gode di fama di martirio perché, avendo seguito più da vicino il Signore Gesù Cristo, ha sacrificato la vita nell'atto del martirio*”.

Articolo 5 al § 1 riporta poi la definizione classica della *fama di santità* in una chiave moderna, facendo chiaro riferimento alla definizione riportata dal Lambertini²⁰⁶. La *fama di santità* è, dunque, l'opinione diffusa tra i fedeli circa la puretà e l'integrità di vita del servo di Dio e circa le virtù da lui praticate in grado eroico.

Art 5. § 2. Definisce la fama di martirio come “*l'opinione diffusa tra i fedeli circa la morte subita dal servo di Dio per la fede o per una virtù connessa alla fede*”.

Mentre l'Art. 6, tratta della fama di segni che “è l'opinione diffusa tra i fedeli circa le grazie ed i favori ricevuti da Dio attraverso l'intercessione del servo di Dio”.

20. Fatte le dovute precisazioni dottrinali all'Art. 7 - § 1. si ricorda che “*prima di decidere l'inizio della causa, il vescovo diocesano o eparchiale dovrà verificare se, presso una parte significativa del popolo di Dio, il servo di Dio goda di un'autentica e diffusa fama di santità oppure di martirio, unitamente ad una autentica e diffusa fama di segni*”.

Il concetto di “una parte significativa del popolo di Dio” sicuramente richiede una precisazione. Dalla mia prassi forense posso dire che non sembra sufficiente che sia identificabile o paragonabile solo ad una famiglia religiosa o ad un piccolo gruppo di fedeli organizzati in un'associazione. Per questo la presentazione del libello da parte del postulatore è sempre accompagnata dalle lettere postulatorie prove-

206 Cfr. Benedetto XIV, Prospero Lambertini, op. cit., II/2, p. 132 n. 7, ed. LEV, 2013.

nienti sia da persone di spicco (cardinali, vescovi o autorità morali), ma anche da persone semplici, gruppi di fedeli, gruppi parrocchiali ecc., nonché da altri documenti atti a dimostrare la presenza della *fama di santità* spontanea e non artificiosamente procurata. Deve essere stabile, continua, diffusa tra persone degne di fede (Art. 7 § 2).

In questo spirito è da leggere quanto stabilito dall'Art. 8 § 1²⁰⁷.

Il Vescovo dovrà valutare la documentazione per accertarsi dell'esistenza della *fama di santità* o di martirio e della fama di segni e dell'importanza ecclesiale della causa²⁰⁸.

È evidente che questi atti sono svolti dal Vescovo in base alla documentazione presentatagli insieme al libello da parte del postulatore. Per questo motivo *l'Instructio*, all'art. 17, riconosce al postulatore il diritto e il dovere di svolgere anzitutto le ricerche sulla vita del Servo di Dio, utili per la conoscenza della *fama di santità* o *di martirio*, della *fama di segni* e dell'importanza ecclesiale della causa, che devono essere compiute nella fase introduttiva della causa, affinché il Vescovo competente possa valutarne il risultato prima di accettare il libello.

Infatti, l'art. 25 § 3. ribadisce che “*prima di accogliere il libello, il Vescovo dovrà verificare se, tra il popolo di Dio, si sia sviluppata in questo periodo un'autentica fama di santità o di martirio e di segni*”.

21. Elementi utili per il discernimento del vescovo dovranno essere allegati al libello insieme all'elenco dei testimoni (Cfr. Art. 37).

Il vescovo potrà accettare il libello solo dopo aver valutato l'esistenza di un'autentica e diffusa *fama di santità* o *di martirio* e *di segni* (Cfr. Art. 40). Tutta la documentazione che ha permesso al vescovo di formulare un giudizio favorevole circa la *fama di santità* dovrà essere allegata al verbale della Sessio Prima (Cfr. Art. 89 n. 2)

207 Art. 8 § 1 - Anzitutto il postulatore dovrà raccogliere la documentazione sulla *fama di santità* o di martirio e sulla fama di segni e presentarla, a nome dell'attore, al vescovo competente.

208 Cfr. Art. 8 § 2.

Avviata l'inchiesta diocesana, si dovrà indagare sulla vita, virtù, *fama di santità* e *fama di segni* del servo di Dio (Art. 31), mentre nelle cause storiche la *fama di santità* costituisce l'oggetto centrale dell'audizione dei testimoni (Cfr. Art. 30).

Come è ovvio, la *fama di santità* non è in conflitto con le disposizioni di Urbano VIII circa l'assenza del culto indebito²⁰⁹.

22. Infine sembra opportuno menzionare ancora elementi di prova nell'accertamento della *fama di santità*.

Papa Lambertini indicava due modi di provarla: “*in primo luogo attraverso l'esame dei testi e in secondo luogo tramite gli storici, che facciano emergere la santità del servo di Dio, tramite le offerte e le tavole votive, che furono donate al suo sepolcro*”²¹⁰.

Come numero dei testimoni Lambertini indica, facendo riferimento alla prassi della Congregazione, sei o otto²¹¹.

Il Codice del 1917, invece, per la prova della *fama di santità* nel processo ordinario, al can. 2020 §2 prevedeva la testimonianza di otto testimoni indotti dalla postulazione e almeno due testimoni “*ex officio*”.

Le norme dell'*Instructio Sanctorum Mater* non stabiliscono alcun numero dei testi, esigono, però, che “*per provare le virtù eroiche o il martirio e la fama di santità e di segni di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica o ad un'Associazione clericale e/o laicale, i testi indotti devono essere, in parte notevole, estranei, a meno che ciò sia impossibile a*

209 Art. 117 - § 1. Secondo le disposizioni del Papa Urbano VIII, è proibito che un servo di Dio sia oggetto di culto pubblico ecclesiastico senza la previa autorizzazione della Santa Sede (160).

§ 2. Tali disposizioni non impediscono in alcun modo la devozione privata verso il servo di Dio e la spontanea diffusione della sua *fama di santità* o di martirio e di segni.

210 Prospero Lambertini, op. cit., p. 142 n. 1.

211 Ibid. p. 143 n. 2.

motivo della particolare vita del Servo di Dio (e.g. vita eremitica o di clausura)”²¹².

23. Della mia esperienza forense posso aggiungere che ho notato che in alcune cause istruite precedentemente (io sono vicario del tribunale ordinario dal 2013) sono stati richiesti dalla Congregazione *supplementi*. Il motivo principale era la necessità di indagare ulteriormente sulla *fama di santità*, allargando la cerchia dei testimoni alle persone non legate direttamente all’ambiente di vita e di attività del servo di Dio. In questo modo si ribadisce il valore della *fama di santità* nella sua accezione originale della “*maggior parte del popolo di Dio*”.
24. È una cosa più che natura, direi evangelica - *Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti* (Lc 6.26) – che i santi, sia in vita sia dopo la morte, suscitino reazioni varie, incomprensioni, non escluse critiche o calunnie ecc.

“Pertanto – come insegna Lambertini – se la fama della vera santità è pienamente provata dalle deposizioni di alcuni testi, mentre non mancano altri che abbiano deposto in modo contrario o che attestino che mai ebbe luogo un’opinione di santità o di vero martirio, bisogna fare attenzione alla qualità dei testi, valutare la causa dei loro detti, esaminare le circostanze perché si possa emettere un retto giudizio per la fama o contro la fama di santità”²¹³.

25. Nel contesto delle prove della *fama di santità* mi sembra opportuno concludere questa esposizione facendo riferimento ad un aspetto che di recente è stato oggetto di molte discussioni e che muove l’attuale legislatore, Papa Francesco, nella revisione delle norme amministrative relative alle cause dei santi.

Ritenendo giusti questi provvedimenti e misure, senza alcun spirito polemico, sembra opportuno ricordare quanto affermato in un’intervista dal cardinale Saraiva Martins circa l’aspetto economico

212 Sanctorum Mater, art. 100.

213 Prospero Lambertini, op. cit., p. 160 n. 4.

delle cause: *“per riconoscere la santità non servono né la statua più bella né la borsa più piena: quando c'è di mezzo un santo vero è la Chiesa popolo di Dio a mobilitarsi e quel minimo che occorre si trova sempre. Tanto è vero che io, nella mia esperienza, ho imparato che non esistono cause povere: se una causa è “povera” vuol dire che è una povera causa, nel senso che povera è la stessa fama di santità”*²¹⁴.

214 Intervista di Mario Ponzi al Card. José Saraiva Martins, in *L'Osservatore Romano*, del 9 gennaio 2008.